

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 755, 1547, 2619 e 2821-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE MANIERI)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1999

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la tutela e la protezione
della musica leggera italiana (n. 755)

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI,
BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS, MARRI e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1996

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle
espressioni musicali popolari contemporanee (n. 1547)

**d’iniziativa dei senatori MELE, CORTIANA, MANCONI,
D’ALESSANDRO PRISCO e BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

Disciplina generale dell'attività musicale (n. 2619)

**presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro degli affari esteri
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
e col Ministro per la solidarietà sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1997

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle
espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti
ed esecutori (n. 2821)

d'iniziativa del senatore POLIDORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1997

E SULLE

PETIZIONI

dei signori Salvatore ACANFORA (n. 313)
e Giovanni MOTTOLA (n. 388)

INDICE

Relazione	Pag. 5
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 11
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 13
Testo unificato proposto dalla Commissione	» 14
Capo I: Disposizioni generali	» 14
Articolo 1: Princìpi generali	» 14
Articolo 2: Interventi pubblici	» 14
Articolo 3: Compiti dello Stato	» 17
Articolo 4: Compiti delle regioni	» 18
Articolo 5: Compiti dei comuni e delle province .	» 19
Articolo 6: Programmazione nazionale degli interven- ti pubblici	» 20
Capo II: Centro nazionale per la musica	» 21
Articolo 7: Costituzione della società	» 21
Articolo 8: Capitale sociale	» 22
Articolo 9: Oggetto sociale	» 22
Articolo 10: Organi della società	» 24
Articolo 11: Presidente	» 24
Articolo 12: Consiglio di amministrazione	» 25
Articolo 13: Assemblea e collegio sindacale	» 26
Articolo 14: Direttore generale	» 26
Articolo 15: Proventi	» 27
Articolo 16: Risorse finanziarie destinate all'attività musicale	» 28
Articolo 17: Personale	» 29
Articolo 18: Gestione commissariale ed insolvenza	» 30
Capo III: Promozione della musica italiana contemporanea	» 30
Articolo 19: Tutela e valorizzazione della musica ita- liana contemporanea	» 30
Articolo 20: Strutture per l'esecuzione e l'ascolto .	» 31
Articolo 21: Promozione della musica lirica, sinfoni- ca e cameristica contemporanea	» 31

Articolo 22: Promozione della musica popolare contemporanea	Pag. 32
Articolo 23: Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea	» 33
Articolo 24: Comitato per la musica popolare contemporanea	» 34
Capo IV: Soggetti della attività musicale	» 35
Articolo 25: Fondazioni lirico-sinfoniche	» 35
Articolo 26: Teatri storici	» 35
Articolo 27: Attività dei teatri storici	» 36
Articolo 28: Festival nazionali ed internazionali ...	» 37
Articolo 29: Istituzioni concertistico-orchestrali ...	» 38
Articolo 30: Associazioni musicali	» 40
Capo V: Formazione	» 41
Articolo 31: Istituzioni di alta formazione musicale ...	» 41
Articolo 32: Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche	» 43
Capo VI: Sistema delle residenze multidisciplinari ...	» 43
Articolo 33: Definizione di residenza multidisciplinare .	» 43
Articolo 34: Sistema delle residenze multidisciplinari ..	» 44
Articolo 35: Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari	» 45
Capo VII: Norme finali	» 46
Articolo 36: Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo	» 46
Articolo 37: Abrogazioni	» 48
Disegni di legge:	
- n. 755, d'iniziativa dei senatori Servello ed altri ..	» 49
- n. 1547, d'iniziativa dei senatori Mele ed altri	» 52
- n. 2619, d'iniziativa governativa	» 54
- n. 2821, d'iniziativa del senatore Polidoro	» 72
Petizioni n. 313 e n. 388	» 82

ONOREVOLI SENATORI. - La 7^a Commissione permanente rassegna all'esame e all'approvazione dell'Aula la *disciplina generale dell'attività musicale*, un provvedimento di riforma a lungo atteso, che ha suscitato un grande fermento e aperto un dibattito che ha visto partecipi il variegato mondo degli artisti e degli operatori del settore musica, le istituzioni locali, la scuola, le associazioni. Si tratta del testo unificato del disegno di legge n. 2619, presentato dal Governo il 4 luglio 1997, e dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare n. 1547 (dei senatori Mele ed altri) n. 2821 (del senatore Polidoro) e n. 755 (dei senatori Servello ed altri), predisposto anzitutto in sede ristretta e indi approvato con emendamenti dalla Commissione, con l'astensione dei Gruppi di Forza Italia e Alleanza nazionale.

Il testo unificato - come si è appena ricordato - è stato predisposto in via preliminare dal comitato ristretto, che ha assunto a base la proposta avanzata dal Governo nel quadro del riordino complessivo delle attività di spettacolo, già avviato con la riforma degli enti lirici, la tutela del diritto d'autore e il parallelo disegno di legge sulle attività teatrali, recentemente approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso a questo ramo del Parlamento (atto Senato n. 4176). Esso contiene tuttavia diverse modifiche e innovazioni rispetto all'originario disegno di legge governativo, tenuto conto dell'ampio dibattito svolto in Commissione con la partecipazione di tutti i Gruppi politici, delle osservazioni e dei rilievi emersi nel ricco e qualificato calendario di audizioni, nonché dei cambiamenti istituzionali intercorsi dalla presentazione del disegno di legge n. 2619, fra cui in primo luogo l'istituzione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali e la ripartizione delle funzioni am-

ministrative di competenza rispettivamente dello Stato, delle regioni e degli enti locali operata dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

La riforma s'ispira dunque ad una visione forte e moderna della cultura, considerata come risorsa e come fattore decisivo della ricchezza e della qualità di vita dei cittadini. Non a caso essa parte dal riconoscimento che la musica, in tutti i suoi generi e manifestazioni, è aspetto fondamentale della cultura nazionale; è «bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona» (articolo 1).

È un'affermazione di principio da cui discendono importanti implicazioni sul piano pratico.

Se la musica è bene culturale indispensabile per la formazione della persona, la fruizione di essa, in una società democratica avanzata, non può essere privilegio aristocratico di pochi, ma parte integrante di quel diritto all'istruzione e alla formazione che la nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini.

Se la musica, al pari dell'ambiente, della natura, del territorio, è bene «immateriale a fruizione collettiva», essa appartiene al patrimonio della nazione e va quindi tutelata e promossa e per questo chiama in causa la responsabilità delle pubbliche istituzioni, pur nel rispetto dei principi costituzionali di libertà che garantiscono la musica quale forma di arte (articolo 33), di manifestazione della persona (articolo 22) e di istruzione e formazione (articolo 34).

Con l'articolo 1, quindi, si riconosce al «pianeta musica» la collocazione che gli spetta nell'universo culturale; indirizzandosi al fenomeno musicale nel suo complesso, la riforma coglie la musica *in toto*, come espressione artistica da tutelare senza di-

stinzione di generi, ivi compresa la musica popolare, superando l'arcaica divisione tra musica «colta» ed «extracolta».

È del resto ampiamente riconosciuto che *distinguo* di genere musicale, che nel passato hanno ispirato le scelte normative, non sono più al passo con i tempi e che anzi le forme più moderne di sperimentazione musicale si muovono spaziando fra i vari generi contaminandoli fra di loro.

La riforma vuole pertanto colmare l'insufficienza della legge n. 800 del 1967, che ha regolamentato in questi trenta anni l'attività musicale con solo riferimento, com'è noto, all'attività lirica e concertistica, mentre sono rimasti del tutto ignorati gli altri generi.

La novità della nuova disciplina è perciò nel suo voler essere, anzitutto, «legge di tutte le musiche», comprese quelle considerate al di fuori della cosiddetta musica colta: i grandi «generi storici» della musica non accademica, che presuppongono comunque una conoscenza specialistica (*jazz*, *blues*, musica elettronica e al *computer*, musica etnica italiana, forme di avanguardia e di improvvisazione), ma anche quei generi musicali tipici del nostro tempo, dalla canzone d'autore, al *pop*, al *rock* e alle forme contigue, che avendo diffusione di massa sono indicate come «musica popolare contemporanea», nel senso anglosassone di *popular music*.

La riforma comprende i principali profili del riordino dell'attività musicale:

1) l'assetto istituzionale, in ordine alle competenze d'intervento dello Stato, con la previsione di un Centro nazionale per la musica, quale indispensabile sede di coordinamento e di riequilibrio;

2) l'assegnazione delle risorse sulla base della programmazione triennale;

3) il riordino dei soggetti dell'attività musicale (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri storici, *festival*, istituzioni concertistico-orchestrali, associazioni musicali);

4) la promozione, tutela e valorizzazione della musica italiana con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

5) il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione;

6) la formazione dei giovani e la valorizzazione di esperienze di apprendistato esterne all'itinerario formativo tradizionale;

7) la politica degli spazi;

8) la delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo.

Sotto l'aspetto istituzionale la nuova disciplina conferma (Capo I) l'assetto prefigurato del decreto legislativo n. 112 del 1998 in merito alle funzioni di competenza statale e locale. Si vuole così porre fine all'incertezza che si protrae sin dalla fine degli anni '70, ossia dalla mancata attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che all'articolo 19 fissava il termine del 31 dicembre 1979 per il riordino complessivo che doveva disegnare, mediante apposite normative di settore, le funzioni delle regioni e degli enti locali in un necessario quadro di riferimento nazionale. In assenza di questo, le regioni hanno sviluppato un'attività legislativa e amministrativa copiosa, ma inevitabilmente difforme ed hanno contestato allo Stato una sorta di «riforma strisciante», che tendeva a riversare su di loro responsabilità ed impegni finanziari non concordati e non supportati da congrui trasferimenti di risorse. Lo Stato di contro ha sperimentato l'impossibilità di attuare serie politiche d'indirizzo.

La proposta di riforma disegna un nuovo modello d'intervento pubblico, che si basa sulla cooperazione degli attori istituzionalmente impegnati (Stato, regioni, enti locali - articolo 2, comma 1), recependo le indicazioni di quel regionalismo cooperativo che rappresenta una delle esperienze più interessanti emerse nella prassi e assume per la definizione degli interventi pubblici il metodo della programmazione unitaria che, pure nella distinzione dei ruoli e dei compiti, qualifica e al tempo stesso rafforza l'azione pubblica.

Allo Stato sono attribuite nell'articolo 3 funzioni di indirizzo generale e di coordina-

mento, al fine di favorire la produzione e la diffusione della musica sul territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio della presenza delle attività musicali, di promozione della musica italiana all'estero, di tutela del patrimonio storico-artistico musicale, nonché di definizione di criteri unitari per la formazione del personale artistico e tecnico della musica.

Le regioni elaborano invece i programmi regionali per le attività musicali con cui concorrono alla definizione del programma nazionale; esse concorrono altresì alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, mediante piani regionali triennali. Ad esse spetta di assicurare la distribuzione della produzione musicale sul territorio e la promozione della tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali. Esse effettuano infine compiti di vigilanza e di monitoraggio circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.

Alle province e ai comuni spetta invece incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio e ad essi è attribuito un ruolo determinante nell'elaborazione dei piani regionali triennali delle residenze multidisciplinari.

In questo quadro, il Centro nazionale per la musica, di cui al Capo II, costituisce una sede di coordinamento e di riequilibrio. Esso è congegnato, analogamente a quanto previsto per il teatro, come società per azioni con capitale sociale interamente sottoscritto dallo Stato e ha come oggetto sociale la programmazione a livello nazionale dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni e di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale. A tal fine il Centro si avvale della commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'istituendo co-

mitato per la musica popolare contemporanea.

Sono organi del Centro nazionale il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione (articolo 12) è composto di dieci membri, compreso il presidente, di cui tre designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tre dalla Conferenza Stato-Regioni, tre dalla Conferenza Stato-Città.

Essi dovranno essere scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica e con comprovate capacità organizzative.

Lo statuto del Centro indica poi il numero dei componenti dell'Assemblea.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il presidente (articolo 11) è espresso dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri alternativamente per un triennio tra i componenti di designazione statale e nel successivo triennio tra i componenti di designazione regionale.

L'articolo 14 introduce la figura del direttore generale, scelto dal consiglio d'amministrazione «tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali» (comma 1) ed assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

Per quanto riguarda i proventi, il Centro gestirà sia la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) relativa alla musica, che il nuovo Fondo per la musica popolare contemporanea, sulla base di un programma triennale di attività.

È questa un'innovazione significativa per più ragioni:

a) si cerca di uscire dalla logica dell'intervento «a pioggia» (così almeno ci auguriamo);

b) i contributi statali non verrebbero più assegnati, in base ad un riconoscimento *ex lege*, a particolari soggetti, ma sulla base di una valutazione relativa alla loro reale capacità di essere portatori di un progetto

culturale, nonché del piano di attività proposte;

c) la prospettiva triennale darebbe ai soggetti sovvenzionati un elemento certo di riferimento e quindi la possibilità di una migliore capacità di programmazione e di gestione delle attività, senza l'attuale incertezza circa i tempi di erogazione del contributo e il suo ammontare.

Come è noto, il titolo III della legge n. 800 del 1967 ricomprende, in una unica disciplina, realtà eterogenee: teatri di tradizione, orchestre, società di concerti, festival, eccetera. La riforma procede invece a una più compiuta definizione dei soggetti della attività musicale (Capo IV, articoli da 25 a 30).

Unanime nel mondo musicale è la richiesta di uno sforzo maggiore per la promozione della musica italiana contemporanea. Tenendo conto di questa esigenza e dei contenuti dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare, tesi alla valorizzazione della musica popolare, il testo approvato dalla Commissione su questo punto completa ed innova l'originaria proposta del Governo. Al fine di dettare una disciplina comune per tutti i generi musicali vengono raggruppate nel Capo III le diverse disposizioni riguardanti la promozione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, e quindi non solo quelle cosiddette «colte», previste dalla legge n. 800 del 1967, ma anche quelle cosiddette «popolari», dichiarate di preminente interesse sociale e pertanto degne di tutela e valorizzazione. Separati restano invece i canali di finanziamento: il FUS e l'istituendo Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, di cui agli articoli 22 e 23.

Tra le misure previste, di particolare rilievo e molto attesa è quella finalizzata alla realizzazione sul territorio di strutture polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto, che tengono conto delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea, dotate eventualmente anche di laboratori attrezzati

per la ricerca e la sperimentazione. Un ruolo propulsivo per tale misura viene attribuito all'Istituto per il credito sportivo: un'attenzione verso la creazione di spazi e attrezzature, ma per locali di piccola produzione, di sale di prova e di spazi per l'ascolto di musica dal vivo, era d'altronde già contenuta nel comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2821, che chiedeva l'applicazione a questo scopo delle disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al credito teatrale e musicale.

L'esigenza di valorizzare le forze dei musicisti italiani, nonché l'attività degli interpreti e dei gruppi musicali del nostro Paese, soprattutto dei giovani, è, come si diceva, molto avvertita. La riforma interviene in questa direzione, tenendo conto che l'Italia ha in questo campo risorse diffuse e una tradizione di eccellenza. L'articolo 21 prevede pertanto un concorso annuale, a livello nazionale, di composizioni operistiche, sinfoniche e cameristiche, con un riconoscimento economico per la loro rappresentazione, nonché un concorso annuale per giovani compositori, cantanti ed esecutori.

La promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti è altresì fissata tra i criteri prioritari per gli interventi di cui all'articolo 22.

Più in generale un'attenzione specifica è stata posta dalla Commissione sulla necessità di un più incisivo sostegno alla musica italiana, anche in considerazione degli aspetti che il mercato globale va assumendo in questo settore. A tal fine sono stati introdotti incentivi per progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alla realizzazione di produttori indipendenti (articolo 22, comma 2).

Un'azione volta a incentivare le attività di produzione musicale nazionale, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali, è d'altronde tra gli obiettivi fissati per gli inter-

venti pubblici, di cui all'articolo 2. In tal modo, senza addivenire ad un sistema di quote di riserva, che ove esiste - come in Francia - è oggetto di revisione, in quanto non conforme alla normativa comunitaria, si dà una risposta positiva alla fondata richiesta di sostegno alla musica italiana.

Questione decisiva per la riforma dell'attività musicale è poi quella relativa alla formazione, sia quella destinata ad assicurare la più ampia azione ed istruzione musicale indispensabile per creare il «bisogno» e la «cultura» della musica, sia quella della preparazione e specializzazione dei professionisti, di quanti producono e operano nel settore; insomma la formazione musicale di carattere generale «per il pubblico» e quella di carattere specialistico.

Su tutti e due i versanti più volte è stata denunciata la situazione musicale del nostro Paese, la cui inadeguatezza non ha eguali in Europa. Il Parlamento ha all'esame diverse iniziative in materia: la riforma delle Accademie e dei Conservatori, in dirittura d'arrivo presso l'altro ramo del Parlamento, e il disegno di legge d'iniziativa governativa recante interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche, anch'esso all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 5029).

L'intento è evidentemente quello di andare ad una ridefinizione di programmi, metodi e *standard* dell'istruzione generica e di quella specialistica musicale, peraltro con attenzione, per quanto riguarda quest'ultima, al rapporto con gli sbocchi professionali.

Per quanto riguarda il provvedimento in oggetto, il Capo V raccoglie un insieme di disposizioni relative alla formazione. L'articolo 31 stabilisce che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, istituzioni che, in virtù della loro comprovata specializzazione nonchè del possesso di determinati requisiti, sono riconosciute «soggetti

per l'alta formazione musicale». Nell'individuazione di tali istituzioni, il Ministro di avvale di un comitato consultivo, da esso nominato, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tali istituzioni vengono assicurate forme di ausilio economico integrativo e la loro attività è sottoposta a giudizio triennale.

Nel successivo articolo sono invece definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche in materia di formazione di musicisti, cantanti e tecnici, anche - è detto - prevedendo «modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali». Le fondazioni possono altresì elaborare programmi di formazione professionale, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.

Ai teatri storici - novità anche questa di rilievo - è riconosciuto il compito di «favorire la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale».

Su queste specifiche disposizioni, la Commissione ha registrato la preoccupazione, espressa da alcuni colleghi, di una possibile sovrapposizione con i compiti propri di altre istituzioni. Pur riconoscendo la necessità di rendere coerenti le disposizioni concernenti la formazione, contenute nei diversi testi di riforma, il dibattito e l'approfondimento svoltisi in Commissione hanno tuttavia chiarito:

a) l'importanza d'incoraggiare l'offerta di una formazione professionale avanzata, la cui esigenza è avvertita non solo dalla musica colta, ma anche da quella popolare;

b) che tale esigenza non interferisce comunque con la riforma delle Accademie e dei Conservatori, trattandosi di formazione professionale diversamente strutturata rispetto a quella impartita dai Conservatori;

c) che sono da valutare positivamente l'investimento sulla alta formazione di risorse provenienti da disponibilità destinate allo spettacolo e il necessario raccordo su questo campo di settori attualmente distanti

a seguito di scelte errate compiute nel passato.

Il sistema residenze multidisciplinari, di cui al Capo VI, è tra le previsioni più qualificanti del presente provvedimento. Già in uso da anni in altri Paesi europei, esso vuole essere un incentivo efficace per il riequilibrio e la continuità dell'offerta musicale. Il sistema è costituito dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, nell'ambito di un teatro storico, di un teatro municipale, ovvero di più teatri aventi sede in un territorio definito, di attività di produzione e di distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza, con un programma triennale, un cartellone predefinito e un periodo minimo di attività non inferiore a otto mesi.

Un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze è istituito (articolo 35) nell'ambito del Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

Chiude il provvedimento la norma di delega al Governo per la disciplina delle figure degli agenti di spettacolo, a partire da una più chiara definizione di tale professione.

È una previsione che, ponendo delle regole in un settore caratterizzato finora dall'anarchia, tende a tutelare i cittadini fruitori di spettacoli musicali, tenendo an-

che conto dell'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni la professione di agente di spettacolo e delle responsabilità oggettive che oggi ha chi organizza un grande concerto musicale.

Superando l'originaria impostazione del disegno di legge governativo, che prevedeva l'istituzione di un apposito albo nazionale, in controtendenza rispetto alla normativa europea, la Commissione si è espressa a favore dell'introduzione di un registro a carattere ricognitivo, l'iscrizione al quale è tuttavia subordinata al superamento di un esame di idoneità.

La Commissione, infine, ha ritenuto di non affrontare gli aspetti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, presenti soprattutto nel disegno di legge n. 2821, non solo per la complessità della materia, ma anche per il fatto che essi trovano soluzione nella riforma dell'ENPALS contenuta in un distinto provvedimento, oltretutto collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso.

In considerazione delle aspettative che il provvedimento suscita nel mondo musicale e della cultura in genere, la Commissione ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Aula.

MANIERI, *relatrice*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

**sul testo unificato predisposto dalla Commissione
e su emendamenti**

13 aprile 1999

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, infatti, suscita riserve di principio per la stessa impostazione normativa del provvedimento: si tratta di un intervento ispirato a uno scopo commendevole, quello di conferire una sistemazione organica alla presenza regolatrice pubblica nel settore musicale, realizzato però con misure complessivamente censurabili. In proposito si rileva, anzitutto, una certa confusione tra manifestazioni artistiche ed eventi relativi allo spettacolo, tale da ingenerare dubbi sulla congruità dell'intervento pubblico, che nel caso dell'arte è intrinsecamente limitato dal principio di libertà di cui all'articolo 33, primo comma, della Costituzione. Il testo, inoltre, prefigura una sostanziale estensione dell'intervento pubblico, ad esempio in relazione alla musica popolare contemporanea cui è dedicata la costituzione di un apposito «Fondo» (articoli 22, 23 e 24), e introduce un vero e proprio primato per la musica italiana contemporanea (lirica, sinfonica, concertistica e popolare) in ordine alle scelte pubbliche nell'intero settore della cultura (articolo 19), discriminando così tutte le altre espressioni culturali, musicali comprese. Tutto ciò viene realizzato in particolare con la costituzione di un ente *ad hoc*, il Centro nazionale per la musica, al quale sono demandate, in forma centralizzata, le attività pubbliche di programmazione e regolazione del settore: un primo rilievo, dunque, va rivolto alla scelta di concentrare l'intervento pubblico in un ente nazionale, laddove il settore di cui si tratta di per sé esige un criterio di flessibilità e adattamento alle molteplici e varie manifestazioni dei fenomeni e degli eventi. L'opzione centralizzatrice si rende evidente nell'articolo 9 ed anche in alcune specifiche disposizioni (come l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 6, comma 4) e contrasta con quanto stabilito dall'articolo 5

della Costituzione in materia di decentramento. È da criticare, inoltre, la forma giuridica prescelta per l'istituzione di un ente apposito, perché si tratta di una società per azioni pubblica, unipersonale, che agisce pertanto con le modalità del diritto privato anche se è di proprietà pubblica e anche se dispone esclusivamente di risorse pubbliche. Ciò fa venir meno la possibilità di tutela, anche giurisdizionale, verso l'azione amministrativa, cosicché una attività sostanzialmente di amministrazione pubblica è sottratta a quel controllo diffuso, in primo luogo da parte degli interessati, che consiste nel ricorso contro gli atti amministrativi illegittimi.

Ci si interroga, inoltre, sulla utilità reale di un simile intervento normativo, anche nella considerazione di soluzioni possibili già a legislazione vigente, ad esempio mediante strumenti di tipo convenzionale tra i diversi livelli istituzionali e amministrativi, senza la costituzione di nuove strutture. Si reputa quanto mai opinabile anche il sistema di gestione delle risorse pubbliche mediante canali e modalità non ordinari ma appositamente congegnati.

Nel testo in esame, infine, si riscontra una contraddizione complessiva alla tendenza legislativa, ormai consolidata e condivisa, di semplificazione normativa e amministrativa.

su ulteriori emendamenti

22 giugno 1999

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: NAVA)

sul disegno di legge n. 2619

13 maggio 1998

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

considerando l'esigenza di riavvicinare i giovani alla costruzione europea anche attraverso riferimenti alla dimensione europea della cultura musicale, la Giunta propone di inserire nel provvedimento almeno un articolo sulla promozione di iniziative volte a unificare una cultura musicale europea e ritiene altresì opportuna una riformulazione dell'articolo 36, comma 2, lettera *c*), volta a inserirvi la nozione di «festival europei»;

in relazione all'articolo 40, comma 2, lettera *d*), si rileva l'inopportunità di prevedere sezioni e requisiti di accesso distinti per i cittadini di altri Stati dell'Unione europea in merito all'albo degli agenti di spettacolo;

in relazione alla lettera *e*) del citato comma 2 dell'articolo 40, si rileva che la condizione del superamento di un esame per l'iscrizione all'albo non può costituire una limitazione per l'esercizio della professione da parte dei cittadini dell'Unione europea che già svolgano l'attività di agente di spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina generale dell'attività musicale**Capo I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***(Principi generali)*

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica.

2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.*(Interventi pubblici)*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

a) tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed espe-

rienze, e ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

b) favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica;

d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;

e) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.

2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:

a) concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attività musicali in località che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

b) incentiva le attività di produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti ed esecutori nazionali, assicurando forme di rappresentazione o esecuzione, anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali;

c) promuove e coordina il sistema delle residenze multidisciplinari, di cui al Capo VI.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera *b)*, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove le attività di produ-

zione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;

b) produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione musicale nazionale e della ricerca e sperimentazione nel campo musicale;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera *b)*, promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

f) svolgimento di compiti di formazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicali;

h) continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II.

Art. 3.**(Compiti dello Stato)**

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle attività musicali;

b) promuove, secondo modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, in accordo con le amministrazioni competenti;

e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri della formazione dei musicisti, dei

cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale;

f) al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali, promuove la formazione dell'archivio nazionale della musica in video, di cui all'articolo 156, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea; a tal fine, la produzione di video musicali potrà usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa per il settore cinematografico;

g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adattabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca ed alla elaborazione musicale;

h) promuove, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, per ogni genere di espressione musicale.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera *f)* del presente comma:

a) elaborano programmi regionali per le attività musicali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*);

c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;

d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;

e) promuovono le tradizioni musicali locali;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, a forme stabili di attività musicale;

g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro nazionale per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

h) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, mediante piani regionali triennali;

i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la elaborazione musicale.

2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera *a*), tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni nonché dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, lettera *a*).

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e le province, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta

delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera *b*) del presente comma:

a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*);

b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

c) elaborano proposte per l'individuazione della residenza temporalmente definita di soggetti musicali in teatri ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*);

d) partecipano, anche in forma associata, al sostegno della distribuzione della produzione musicale sul territorio;

e) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la produzione musicale.

Art. 6.

(Programmazione nazionale degli interventi pubblici)

1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*).

2. L'intervento pubblico per le attività musicali liriche, sinfoniche e cameristiche, nonché di teatro artistico musicale, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene secondo una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale di

cui al Capo IV, in applicazione di criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni.

3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocatione delle risorse del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 22.

4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, con regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 22, dei criteri relativi al numero e all'entità massima degli interventi.

Capo II

CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA

Art. 7.

(Costituzione della società)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata «Centro nazionale per la musica», che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle azioni e indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 12.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto non derogate dalla presente legge.

Art. 8.**(Capitale sociale)**

1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per la musica il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.

3. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

Art. 9.**(Oggetto sociale)**

1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività ed iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico dello spettacolo e del Fondo per la promozione

della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 22;

b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;

c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università, in conformità al regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali;

d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per il teatro ove costituito, del sistema delle residenze multidisciplinari di cui al Capo VI, sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, nonché dei piani regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*;

e) le attività di promozione indicate alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero con associazioni private a carattere nazionale che operano nei settori musicali senza fini di lucro;

f) la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite gli organismi costituiti dai soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali, che siano stati promossi o riconosciuti dalle regioni;

g) il sostegno all'attività dei soggetti di cui al Capo IV.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicate nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del comitato per la musica popolare contemporanea di cui all'articolo 24 della presente legge. La composizione

della commissione consultiva per la musica è ridefinita con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. All'attività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 10.

(Organi della società)

1. Sono organi della società:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale;
- d) l'assemblea.

2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Art. 11.

(Presidente)

1. Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi;
- d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

2. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

3. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 12, comma 3, lettera b).

Art. 12.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di dieci membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.

3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. È membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 13.

(Assemblea e collegio sindacale)

1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati in rappresentanza dell'azionista.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge.

Art. 14.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati re-

quisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. La carica di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 15.

(Proventi)

1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire 2 miliardi annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. A decorrere dall'anno 2002, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto

1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

*(Risorse finanziarie destinate
all'attività musicale)*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi

dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica lirica, sinfonica e cameristica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e della quota direttamente destinata alle regioni per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge relativi alla musica popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.

2. Il Centro nazionale per la musica si avvale, per l'utilizzazione delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività musicali nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in misura non superiore alle venti unità.

Art. 18.

(Gestione commissariale ed insolvenza)

1. Nei casi di gravi e documentate irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, il Ministro per i beni e le attività culturali può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Capo III

**PROMOZIONE DELLA MUSICA
ITALIANA CONTEMPORANEA**

Art. 19.

(Tutela e valorizzazione della musica italiana contemporanea)

1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea, in tutte le sue diverse forme e modalità espressive, costituiscono preminente interesse sociale. La musica italiana contemporanea

e la sua esecuzione, produzione e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi culturali sviluppati dallo Stato.

Art. 20.

(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea)

1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei comuni e delle province, promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea, eventualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, anche tenendo conto delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea.

2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguire la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.

Art. 21.

(Promozione della musica lirica, sinfonica e cameristica contemporanea)

1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per lo svolgimento di un con-

corso annuale di composizioni operistiche, sinfoniche e cameristiche, con determinazione della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si provvede al bando di un concorso annuale per giovani compositori, cantanti ed esecutori, nei settori della musica lirica, sinfonica e cameristica, ai quali assegnare un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 22.

(Promozione della musica popolare contemporanea)

1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, con lo scopo di promuovere le attività di esecuzione, sperimentazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle finanze so-

no disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, l'attività di orchestre giovanili e di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione ed al pluralismo creativo;

b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione e degli studi musicali;

c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;

d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea italiana;

e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali, nonché alle realizzazioni di produttori indipendenti.

3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, dal Centro nazionale per la musica.

Art. 23.

(Modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 22 partecipa il soggetto incaricato per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, con il versamento di una somma pari all'8 per cento di quanto da esso percepito annualmente, a titolo di aggio per lo svolgimento di attività delegate dallo Stato o dalle regioni per le predette attività.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi e per i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV. Tale diritto è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrare dalla Società stessa.

4. Per il finanziamento di cui al comma 2, i diritti sulle opere di pubblico dominio musicale sono riversati dalla SIAE nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione di opere musicali incassati dalla Società stessa, al netto delle provvigioni.

5. Per la disciplina dei diritti sulle opere di pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Comitato per la musica popolare contemporanea)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione degli indirizzi e delle attività relative alla musica popolare contemporanea, si avvale di un co-

mitato consultivo, composto da cinque esperti del settore, di elevata qualificazione professionale.

2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede con disponibilità individuate dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 22.

Capo IV

SOGGETTI DELLA ATTIVITÀ MUSICALE

Art. 25.

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 26.

(Teatri storici)

1. La qualifica di «teatro storico» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.

2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le

attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali, nonché l'assenza di fini di lucro;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di teatro storico.

5. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della qualifica di «teatro di tradizione» ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 27.

(Attività dei teatri storici)

1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g).

2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2,

comma 3, lettere *b*) e *c*). Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2; incentiva altresì i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.

Art. 28.

(Festival nazionali ed internazionali)

1. La qualifica di «festival nazionale o internazionale», relativamente ad attività musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore o carattere di associazione senza fini di lucro con almeno tre anni di attività;

b) programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione musicale autonoma;

c) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;

e) tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di com-

petenza, nonché suo radicamento territoriale.

3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le attività dei festival nazionali e internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 29.

(Istituzioni concertistico-orchestrale)

1. La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della regione in cui ha sede l'istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.

2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrale i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno la sede.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza

fine di lucro con almeno tre anni di attività;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico;

d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonché, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica, con propria deliberazione;

e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).

5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 4.

6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrali, già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzate a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.

8. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è at-

tribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 30.

(Associazioni musicali)

1. La qualifica di «associazione musicale» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali tiene conto dei seguenti principi:

a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza fini di lucro e con almeno tre anni di attività;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale;

e) tradizione culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale dell'associazione, nonché attività di ricerca e didattica.

3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea

previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, lettera *d*). A tal fine eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici.

5. In favore delle associazioni musicali che ottengono il riconoscimento ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 6.

Capo V

FORMAZIONE

Art. 31.

(Istituzioni di alta formazione musicale)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate e riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), fatte salve le specifiche competenze dei conservatori di musica.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di alta formazione musicale, sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musicale;

b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti;

c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;

d) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o carattere di associazione senza fini di lucro;

e) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per almeno tre anni.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, verificato il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, procede, ogni tre anni, alla conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.

4. Per l'individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 3, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale di un comitato consultivo da esso nominato, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi per la definizione di quanto previsto dall'articolo 21.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di alta formazione musicale, provvedendo con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Ministro promuove inoltre forme di collaborazione tra le medesime istituzioni ed i soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV, ai fini della integrazione dell'attività formativa con lo svolgimento di attività professionale.

Art. 32.***(Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche)***

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalità integrative dell'attività di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.

2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.

3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del territorio di appartenenza, nonché ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.

Capo VI**SISTEMA DELLE RESIDENZE
MULTIDISCIPLINARI****Art. 33.*****(Definizione di residenza multidisciplinare)***

1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali ovvero l'insieme di più teatri nell'ambito di un territorio definito, caratterizzati dalla

presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza.

2. L'attività delle residenze multidisciplinari si svolge sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni ed il periodo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.

3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai progetti triennali di cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente convenzionati con il soggetto gestore del teatro, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera d).

Art. 34.

(Sistema delle residenze multidisciplinari)

1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito e coordinato dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal fine i Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze da promuovere tenuto conto:

a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;

b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di riequilibrio dell'offerta;

c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 33, comma 2;

d) della intervenuta ammissione al contributo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni.

2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari i teatri:

a) ubicati in comuni che garantiscano un apporto all'iniziativa in misura

non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1, e che non siano già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata;

b) che ottemperino ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dai Centri di cui al comma 1;

c) che non abbiano un proprio organico artistico;

d) che stipulino convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie di danza e di prosa, con orchestre e con altri soggetti in grado di assicurare la produzione o distribuzione di attività musicali con carattere di continuità.

3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonché gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema delle residenze multidisciplinari, oltre che ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonché per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, i Centri stipulano protocolli di intesa volti a coordinare le rispettive attività.

Art. 35.

(Conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari)

1. Nell'ambito del Fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui

all'articolo 34 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività dei teatri ammessi al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 36.

(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di agente di spettacolo, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attività nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di assistenza, organizzazione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo;

b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;

c) possibilità di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;

d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;

e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento;

f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;

g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di organizzazione di attività associative, di formazione iniziale e aggiornamento professionale degli iscritti e di promozione dell'attività degli agenti di spettacolo in Italia e all'estero;

h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attività, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.

Art. 37.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 40, nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le disposizioni del titolo II della medesima legge n. 800 del 1967.

DISEGNO DI LEGGE N. 755

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SERVELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. La musica leggera italiana è riconosciuta come patrimonio artistico e culturale della Nazione, tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Repubblica promuove e sostiene l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale della collettività.

Art. 2.

1. La musica leggera italiana, prodotta in Italia e interpretata da artisti italiani, è tutelata secondo le norme della presente legge.

2. Il Governo promuove la produzione e la diffusione della musica leggera italiana e ne cura il finanziamento nel rispetto della creatività artistica e della libertà organizzativa di forme e modalità di esecuzione.

Art. 3.

1. È fatto divieto alle emittenti radiofoniche e televisive di diffondere musica leggera non prodotta in Italia e non interpretata da artisti italiani in misura superiore al 40 per cento di tutte le emissioni musicali su base giornaliera.

2. Laddove vi sia apparizione in video di artisti stranieri, a condizione che siano di chiara e riconosciuta notorietà internazionale, il tetto massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20 per cento.

3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuita al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che ha in materia gli stessi poteri sanzionatori attribuitigli dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 78 - 1. È considerato produttore proprietario la persona fisica o giuridica che per prima provvede alla realizzazione del supporto originale mediante la diretta fissazione dei suoni e delle voci. Esso è proprietario esclusivo della matrice originale e dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci; la sua qualifica è convenzionalmente indicata con la sigla PP.

2. È considerato luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale».

Art. 5.

1. Entro i termini di protezione previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il produttore discografico è il legittimo proprietario del supporto musicale realizzato ai sensi dell'articolo 72 della citata legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni. Al produttore è dovuto un congruo compenso per l'utilizzazione dei supporti da esso prodotti, siano essi in commercio o fuori commercio, e comunque utilizzati, sia a mezzo della radio, della televisione, a prescindere dalla presenza o meno dell'interprete, o per pubblica esecuzione, sia a mezzo di diffusione satellitare e per mezzo di qualunque altra applicazione tecnologica.

2. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 6.

1. Qualora il produttore originario del supporto musicale ceda in totale vendita, conceda in licenza, in distribuzione o in altra forma di sfruttamento commerciale, il supporto originale prodotto, ad esso compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 5, con esclusione di quelli derivanti dalla vendita dei supporti di ogni tipo messi in commercio per uso privato.

Art. 7.

1. Chiunque indebitamente opera in violazione degli articoli 5 e 6 è punito con le sanzioni previste dagli articoli 171-ter e 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. Sulle somme sottratte al produttore originario del supporto musicale devono essere applicati interessi pari al tasso legale vigente, nonché l'importo dovuto per rivalutazione monetaria.

Art. 8.

1. Tutti i supporti musicali in commercio sono posti in vendita a esclusivo uso privato. Di tali supporti è vietata pertanto l'utilizzazione per fini commerciali, radiotelevisivi, per diffusione in pubblici esercizi di intrattenimento o trasmissioni via satellite.

2. Nel caso di arbitraria utilizzazione dei supporti musicali, si applicano le medesime sanzioni previste all'articolo 7 e in ogni caso tale utilizzazione è considerata a scopo di pubblica diffusione e commerciale, ai sensi dell'articolo 5.

Art. 9.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo è

istituito un apposito fondo per il finanziamento e il sostegno di tutte le attività tese alla promozione e produzione della musica leggera italiana.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e con gli altri Ministri competenti, nell'ambito delle finalità della presente legge, determina i diritti di affissione inerenti a spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo di interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiano, nonché l'entità dei contributi e le eventuali agevolazioni fiscali, da destinare a:

a) pubblici locali di rappresentazione e spettacolo, che organizzino intrattenimenti con interpreti dal vivo esclusivamente italiani;

b) agenzie artistiche munite di regolare licenza, che organizzino *tour* teatrali e spettacoli in genere, esclusivamente con utilizzo di artisti e maestranze italiani. A questo scopo i contributi possono essere stabiliti in rapporto ai biglietti venduti in misura inversamente proporzionale al costo del biglietto;

c) sale di registrazione, limitatamente alla produzione di supporti musicali realizzati interamente con interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

d) produttori fonografici di musica leggera, che realizzino supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

e) negozianti e rivenditori di dischi, limitatamente alla messa in vendita di supporti di ogni tipo, interamente prodotti e stampati in Italia;

f) fabbriche dell'industria fonomeccanica, limitatamente ai prodotti stampati e duplicati esclusivamente in Italia.

Art. 10.

1. Lo Stato, attraverso gli enti locali, finanzia la costruzione e il restauro di apposite strutture, sia al chiuso che all'aperto, ove si possano svolgere spettacoli di musica leggera.

2. I siti di cui al comma 1 devono essere concessi in uso gratuito a tutte le organizzazioni che possano garantire lo svolgersi di spettacoli di musica leggera a titolo gratuito o con biglietto di ingresso a prezzo ridotto.

Art. 11.

1. Le regioni, le province, i comuni, i consorzi turistici, le aziende di promozione turistica e gli altri enti di promozione turistica devono obbligatoriamente inserire, ai sensi della presente legge, nei loro capitoli di spesa, appositi finanziamenti per l'effettuazione di spettacoli di musica leggera dal vivo con l'impiego di interpreti professionisti, nel proprio territorio di competenza.

Art. 12.

1. A tutti gli organismi rappresentativi e alle organizzazioni comunque patrocinate

dallo Stato italiano con proprie sedi all'estero, con incarico di rappresentare la cultura italiana, sono attribuiti compiti operativi per la promozione e la diffusione della musica leggera italiana, in special modo con spettacoli all'estero che prevedano esibizioni dal vivo di artisti italiani.

Art. 13.

1. È istituito, anche con la collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e della Discoteca di Stato, il Pubblico registro discografico, nel quale sono registrate la proprietà originaria dei supporti musicali prodotti e i dati dei rispettivi proprietari.

Art. 14.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli artisti interpreti e musicisti di musica leggera che non abbiano rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze di orchestre sono considerati lavoratori autonomi e sono parificati ai liberi professionisti agli effetti del regime fiscale e assicurativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1547

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MELE ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana considera la musica popolare contemporanea: *Jazz, Rock, Blues, Folk, Pop, Rap, Hip Hop, Reggae, Etnomusic*, e simili, una delle forme espressive più importanti della nostra epoca al pari delle altre espressioni musicali; la sua promozione, tutela e valorizzazione costituisce un preminente interesse sociale e favorisce il pieno sviluppo della personalità umana.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, l'educazione musicale è considerata materia di base in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

3. La presente legge disciplina le forme e i modi di promozione, sostegno e conoscenza delle attività musicali sia pubbliche che private al fine di diffondere la conoscenza e la fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonché la ricerca e la sperimentazione in tale campo.

Art. 2.

(Istituzione della commissione per la promozione e la conoscenza della musica popolare contemporanea)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione per la promozione, conoscenza e valorizzazione della musica popolare contemporanea.

2. La commissione è composta da nove membri nominati dal Ministro competente, scelti tra eminenti personalità culturali.

3. I membri della commissione restano in carica per quattro anni. Il mandato non può essere rinnovato.

4. La commissione definisce il programma e gli obiettivi di promozione e sostegno alle attività di musica popolare contemporanea, in accordo con le regioni e gli enti locali e in rapporto con le reti associative degli stessi enti locali già esistenti. In particolare determina:

a) gli obiettivi peculiari da realizzare nel quadriennio;

b) i criteri per il finanziamento delle attività e delle strutture musicali di rilevante interesse;

c) i criteri per il sostegno, oltre che alle principali rassegne e manifestazioni, alle attività di ricerca, di sperimentazione e ai progetti innovativi per le nuove generazioni di musicisti;

d) la promozione e conoscenza all'estero delle nostre risorse musicali;

e) l'emanazione di norme che riservino una quota delle emissioni radiofoniche e televisive, pubbliche e private, ad artisti italiani.

5. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Fondo per la musica popolare contemporanea)

1. È istituito il Fondo per la musica popolare contemporanea, di seguito denominato «Il Fondo», per sostenere le attività di cui agli articoli 1 e 2, finanziato da una quota pari all'1,25 per cento delle entrate complessive annue dei diritti dovuti alla Società italiana autori ed editori (SIAE). Il Fondo è inteso come contributo di solidarietà degli autori e degli editori a favore delle nuove generazioni di musicisti.

2. Enti pubblici e soggetti privati possono partecipare al finanziamento del Fondo con dotazioni e contributi.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è approvato il regolamento che disciplina le norme sull'organizzazione, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento, sui criteri, sulle modalità di intervento del Fondo e sulle procedure di verifica e di controllo.

4. Una quota pari al 35 per cento del Fondo di cui all'articolo 3 viene assegnata agli enti locali per incentivare progetti di ristrutturazione di luoghi per la musica.

5. Le case discografiche con un fatturato annuo non superiore ai 100 milioni di lire, che propongono progetti di ricerca, possono chiedere al Fondo un finanziamento pari al 25 per cento del valore del capitale investito.

Art. 4.

(Istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente emana il regolamento per l'istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare, al fine della valorizzazione del patrimonio musicale contemporaneo.

2. Le spese di istituzione e di gestione dell'Archivio sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Delega per le agevolazioni tributarie)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la concessione di agevolazioni fiscali per il sostegno e la promozione delle attività musicali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui dischi e sul materiale di diffusione musicale;

b) riduzione della misura dei diritti dovuti alla SIAE per i locali che propongono musica dal vivo e utilizzano nuovi artisti;

c) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali effettuate a favore del Fondo per la musica popolare, entro il limite massimo di lire cinque milioni;

d) agevolazioni tributarie, anche di carattere locale, per le manifestazioni musicali effettuate da enti non aventi finalità di lucro;

e) estensione delle agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive dilettantistiche alle società operanti nel settore musicale e non aventi finalità di lucro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 45 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997-1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2619

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I

INTERVENTI PUBBLICI
PER LE ATTIVITÀ MUSICALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.

2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Attività pubbliche per la musica)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono le attività musicali, tutelandone le diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, secondo modalità di cooperazione finalizzate ad obiettivi di unitarietà della cultura musicale. Essi favoriscono la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel campo delle atti-

vità musicali; assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica; garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca, senza distinzioni di generi ed anche con riferimento ad aree culturali particolari; tutelano e promuovono la produzione musicale italiana contemporanea.

2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, attraverso l'Amministrazione centrale dello spettacolo, svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità ed in un'ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività musicali sul territorio;

b) promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, statuendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

c) promuove la presenza della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

d) promuove l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'*handicap*, in accordo con le amministrazioni competenti;

e) definisce, mediante regolamento adottato dall'Amministrazione centrale dello

spettacolo, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e, per quanto di competenza, con le regioni, i requisiti della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove esperienze di formazione culturale e professionale post-scolastica;

f) promuove la formazione di un archivio della musica in video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività liriche e musicali;

g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonchè alla ricerca ed alla elaborazione musicale;

h) individua corsi e concorsi di alta qualificazione culturale, promossi da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, le regioni, i comuni e le province svolgono i seguenti compiti:

a) programmano, a livello nazionale, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, la presenza delle attività musicali sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione musicale, favorendo la presenza di attività musicali in località che ne sono sprovviste ed individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

b) incentivano la produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione italiana contemporanea, assicurando forme di necessaria rappresentazione o esecuzione;

c) promuovono le forme di ricerca e sperimentazione musicale;

d) promuovono e coordinano il sistema delle residenze multiculturali, di cui al capo IV del titolo II.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali si avvalgono del Centro nazionale per

la musica, secondo la disciplina di cui al capo II del presente titolo.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano il piano di programmazione regionale per le attività musicali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);

c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle orchestre;

d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovono l'attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali;

e) promuovono le tradizioni musicali locali;

f) partecipano, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, alla presenza di forme stabili di attività musicale;

g) controllano, in accordo con il Centro nazionale per la musica, il perseguimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

h) elaborano il piano triennale delle residenze multiculturali.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, definiscono il programma degli interventi in favore della presenza e della promozione delle attività musicali nel proprio territorio, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni, nonchè dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica. Il programma regionale è comunicato al Centro nazionale per la musica anche ai fini delle sue ulteriori determinazioni.

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province concorrono con lo Stato e le regioni alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ed inoltre:

a) partecipano, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

b) definiscono, unitamente alle regioni, nell'ambito del programma del Centro nazionale per la musica, la residenza temporaneamente definita di soggetti musicali nel teatro ubicato nel proprio territorio;

c) fuori dai casi di cui alla lettera b), partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione musicale sul territorio;

d) promuovono, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la ricerca e la elaborazione musicale.

Art. 6.

(Interventi pubblici per le attività musicali)

1. L'intervento pubblico nel campo delle attività musicali liriche e concertistiche, nel rispetto della libertà dell'espressione artistica, avviene con una programmazione triennale dell'allocatione delle risorse di cui al Fondo unico per lo spettacolo, disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti della musica, in applicazione di criteri omogenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni.

2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici e la loro allocatione nel

campo delle attività musicali, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, si determina sulla base e mediante coordinamento delle programmazioni regionali, perseguendo obiettivi di equilibrio della presenza delle attività e dell'offerta musicale sul territorio.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, ai sensi del comma 1, dei criteri generali relativi al numero e all'entità massima degli interventi, tenuti presenti i principi e le finalità culturali riconosciuti dalla presente legge, e valutati i programmi delle regioni per le attività musicali di cui al comma 1.

4. Per le attività musicali non rientranti nella disciplina del comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 28, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 7.

(Amministrazione centrale dello spettacolo)

1. L'Amministrazione centrale dello spettacolo costituisce la struttura amministrativa dell'Autorità di governo competente in materia, ai fini dell'assolvimento dei compiti statali relativi all'attività musicale.

2. L'Amministrazione centrale dello spettacolo svolge, nelle sue distinte articolazioni, attività di ausilio per lo svolgimento dei compiti di indirizzo politico e per l'attività istituzionale di vigilanza; pone in esecuzione le deliberazioni ed i decreti; cura gli atti di raccordo tra l'Autorità di governo ed il Centro nazionale per la musica; svolge le attività amministrative inerenti ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1. In particolare, essa svolge le attività di raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività musicali, sia ai fini di documentazione e di studio, sia per il corretto ed effettivo esercizio dei compiti propri dell'Autorità di governo.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE
PER LA MUSICA

Art. 8.

(Costituzione della società)

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo è autorizzata a costituire con atto unilaterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni denominata «Centro nazionale per la musica», che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo indica l'amministratore unico della società, che resta in carica fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13.

3. La società è regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

Art. 9.

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale ed il numero delle azioni del Centro nazionale per la musica sono determinati dall'atto costitutivo.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, le azioni non sono trasferibili.

4. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

5. Con modificazione dell'atto costitutivo, può essere prevista la partecipazione al capitale sociale di regioni e di altri enti pubblici territoriali, anche in forma associata, da realizzarsi mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale, sottoscritto dai predetti enti.

6. Il Centro nazionale per la musica può costituire, con atto unilaterale, una ulteriore società per azioni, della quale è unico azionista, per lo svolgimento dei compiti di promozione musicale, previsti dall'articolo 10, nonché di ulteriori compiti, sulla base di convenzione con l'Amministrazione centrale dello spettacolo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* ed *h)*.

Art. 10.

(Oggetto sociale)

1. Il Centro nazionale per la musica ha per oggetto sociale:

a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, dell'allocatione delle risorse da destinare alle attività musicali liriche e concertistiche, a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo ai soggetti destinatari;

b) la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi previamente stabiliti dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, in coordinamento con le regioni, e sulla base di convenzione stipulata con l'Amministrazione centrale dello spettacolo;

c) il coordinamento del sistema delle residenze, sulla base delle proposte dei comuni e dei programmi regionali;

d) le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con l'Amministrazione centrale dello spettacolo.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicata nel comma 1, lettera a), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. La composizione della commissione è ridefinita con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai fini della piena applicazione del principio di trasparenza nell'allocatione delle risorse pubbliche, all'attività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 11.

(Organi della società)

1. Sono organi della società:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale;
- d) l'assemblea.

2. La durata degli organi è di tre anni. Ciascun componente può essere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Art. 12.

(Presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione; assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta giorni successivi; esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

3. Lo statuto della società determina gli atti di gestione per i quali il potere di rappresentanza può essere delegato dal presidente al direttore generale.

4. Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b).

Art. 13.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 10, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica e con comprovate capacità organizzative, e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.

3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dall'assemblea, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) due membri sulla base della designazione dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo;

b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

4. Il capo dell'Amministrazione centrale dello spettacolo è membro di diritto del consiglio di amministrazione.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più amministratori vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione dall'ufficio.

6. Qualora alla scadenza del consiglio di amministrazione non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

Art. 14.

(Assemblea e collegio sindacale)

1. Lo statuto della società indica il numero dei componenti dell'assemblea, designati

in rappresentanza dell'azionista, o di ciascun azionista, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5.

2. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il numero dei sindaci può essere aumentato, in conformità dell'articolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 9, comma 5, della presente legge.

Art. 15.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è scelto dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 2.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il contratto può essere risolto per gravi motivi.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione che determina il contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.

4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.

5. L'ufficio di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgi-

mento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, che venga nominato direttore generale, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 16.

(Proventi)

1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 10, riceve dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sulla base di idonea convenzione, un contributo di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999. A decorrere dall'anno 2000, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.

2. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperirsi nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 17, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il

reddito del Centro nazionale per la musica.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 17.

(Risorse finanziarie destinate all'attività musicale)

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10 della presente legge. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e quella direttamente destinata alle regioni, per le attività di propria competenza.

2. Il Centro nazionale per la musica si avvale, per l'utilizzazione delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, affidato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

3. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo destinate alle attività musicali, come definite, con riferimento ai settori di attività, nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 18.

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la musica è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente.

2. La retribuzione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica è definito con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, in misura non superiore alle venti unità.

Art. 19.

(Gestione commissariale ed insolvenza)

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro nazionale per la musica, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, previa deliberazione dell'assemblea, può revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della società ad uno o più commissari, comunque in numero non superiore a tre, determinandone i poteri e la durata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile.

3. Il Centro nazionale per la musica è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

TITOLO II

FINALITÀ PUBBLICHE
DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

CAPO I

ATTIVITÀ MUSICALE LIRICA E CONCERTISTICA

Art. 20.

(Individuazione delle funzioni)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono e promuovono la produzione musicale con caratteristiche di continuità, definita sulla base e nell'ambito dei seguenti principi:

a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;

b) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, che tenga anche conto della tradizione musicale nazionale, e che consideri la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica e dell'opera lirica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

f) svolgimento di compiti di formazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con parti-

colare riguardo alla integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, attuando l'informazione e la preparazione all'evento ed alla cultura musicali, al fine di favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunità;

h) continuità degli organici artistici, assicurata dalla presenza prevalente di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 21.

(Musica italiana contemporanea)

1. La musica italiana contemporanea, lirica e concertistica, e la sua esecuzione e rappresentazione costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi culturali sviluppati dai soggetti che svolgono attività musicale nell'ambito dei principi di cui all'articolo 20, anche al fine di accedere all'intervento pubblico.

2. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una selezione annuale di composizioni operistiche e concertistiche, con determinazione del loro numero, delle modalità di selezione, della misura del riconoscimento economico da assegnare e delle condizioni per la loro rappresentazione.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 2, si procede alla individuazione annuale di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, ai quali, al fine di promuoverne l'attività, assegnare un particolare riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizzazione presso i soggetti di cui ai capi II e III del presente titolo.

4. All'onere derivante dalla applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Autorità di governo competente in materia di

spettacolo provvede con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 22.

(Alta formazione musicale)

1. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate e riconosciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituzioni di alta formazione musicale ed operistica che concorrono, in virtù della loro alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle finalità di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono fissati il numero e le caratteristiche delle istituzioni, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musicisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali, di cantanti e di altre professioni connesse con la produzione operistica e musicale;

b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di propri complessi organizzati di musicisti;

c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia ed agli studi musicali in genere;

d) sussistenza della personalità giuridica di diritto pubblico o privato;

e) svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per un numero qualificato di anni.

3. Per la concreta individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e per quanto previsto dal comma 4 del pre-

sente articolo, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque alte personalità della cultura musicale. A tale comitato possono essere altresì affidati compiti consultivi, per la definizione di quanto previsto dall'articolo 21.

4. L'attività delle istituzioni di alta formazione è sottoposta a giudizio triennale, al quale consegue, in caso di esito positivo, la conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.

5 L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo assicura forme di ausilio economico integrativo alle istituzioni di cui al comma 1, provvedendo, così come per il funzionamento del comitato di cui al comma 3, con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Essa promuove inoltre forme di collaborazione tra le istituzioni ed i soggetti disciplinati dai capi II e III del presente titolo, ai fini della integrazione dell'attività formativa con lo svolgimento di attività professionale.

CAPO II

SOGGETTI DELLA STABILITÀ MUSICALE

Art. 23.

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

2. Fino alla intervenuta trasformazione, secondo il procedimento e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e fermo quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo decreto, agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate si applicano le di-

sposizioni del titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Formazione)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di musicisti, cantanti e tecnici, anche con individuazione di ipotesi integrative di formazione dell'attività svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i possibili sbocchi professionali degli artisti.

2. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, fino alla loro costituzione, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono elaborare programmi di formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle figure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e dell'Unione europea.

3. I soggetti di cui al comma 2, nell'ambito del proprio progetto triennale di attività, individuano specifiche iniziative rivolte alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla comunità del proprio territorio di appartenenza, nonchè ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.

Art. 25.

(Teatri storici)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione della cultura e dell'attività musicale dei teatri storici.

2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabi-

lità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività dei teatri storici e ne valorizza il ruolo, sulla base di programmi culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che si inquadrano nell'ambito dei principi di cui all'articolo 20.

Art. 26.

(Riconoscimento dei teatri storici)

1. La qualifica di «teatro storico» è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Al fine del riconoscimento, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo tiene conto dei seguenti principi:

a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attività musicali;

b) statuto che prevede la possibilità di partecipazione alla persona giuridica di soggetti privati, con definizione delle garanzie volte ad assicurare le libertà dell'espressione artistica;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per la musica.

3. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari

della qualifica di «teatro di tradizione», ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la regione ed il comune nel cui territorio è ubicato il teatro, verificato il possesso dei requisiti previsti dell'articolo 25, comma 2, della presente legge, procede alla conferma della qualifica di teatro storico.

Art. 27.

(Compiti dei teatri storici)

1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffondere attività musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo altresì la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g).

2. La produzione musicale si svolge sulla base di un programma triennale di significativo contenuto culturale, anche con riferimento alla musica ed all'opera italiana contemporanea ed anche con apporti di generi musicali diversi. Essa è svolta nella sede istituzionale del teatro, con possibilità di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni nei teatri della regione.

3. Il Centro nazionale per la musica incentiva i programmi che prevedono produzioni musicali concordate tra più teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razionalizzazione della produzione.

Art. 28.

(Festival nazionali ed internazionali)

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento di festival di livello nazionale ed internazionale, relativi ad attività musicali

senza distinzioni di genere, e individua tali festival.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo tiene conto dei seguenti princìpi:

a) programmazione artistica di riconosciuto livello, attestata anche dall'apporto di una stabile e qualificata direzione artistica, assunta da una personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

b) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;

c) tradizione e livello culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di competenza, nonchè suo radicamento territoriale;

d) nell'ambito della programmazione di cui alla lettera a), priorità accordata per la produzione musicale autonoma;

e) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo sente il comitato previsto dall'articolo 22 ed il comitato previsto dall'articolo 38.

4. Il Centro nazionale per la musica contribuisce al finanziamento delle attività dei festival nazionali e internazionali, in via integrativa rispetto al contributo di enti pubblici territoriali e con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.

CAPO III

SOGGETTI DELLA CONTINUITÀ MUSICALE

Art. 29.

(Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono il rilievo e la funzione di

promozione della cultura e dell'attività musicale delle istituzioni concertistico-orchestrali.

2. Sono definite istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione di appartenenza.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base di programmi culturali, elaborati con cadenza e prospettiva triennale, che si inquadrano nell'ambito dei princìpi di cui all'articolo 20.

Art. 30.

(Riconoscimento delle istituzioni concertistico-orchestrali)

1. La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo su proposta della regione di appartenenza della istituzione, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo tiene conto dei seguenti princìpi:

a) personalità giuridica di diritto privato;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica;

c) presenza di un direttore artistico;
 d) misura dell'apporto dei soggetti partecipanti, nonchè, eventualmente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività, complessivamente non inferiore all'apporto annuale definito dal Centro nazionale per la musica.

e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita ai soggetti già titolari di tale qualifica, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Al termine del primo triennio, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la regione di appartenenza dell'istituzione, verificato il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, procede alla conferma della qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.

4. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le istituzioni concertistico-orchestrale, già riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzate a destinare a tale fine una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Associazioni musicali)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province riconoscono l'attività di promozione e diffusione delle attività musicali, con riferimento ad uno o più comuni della medesima regione, svolta dalle associazioni musicali, rappresentate da persone giuridiche private, non aventi scopo di lucro.

2. La qualifica di «associazione musicale» è attribuita dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentita la regione ed il comune di appartenenza dell'associazione, ed acquisito il parere del-

la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. Ai fini del riconoscimento, l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che tiene conto dei seguenti princìpi:

a) personalità giuridica di diritto privato;

b) statuto che presenta garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico, individuato tra personalità del mondo musicale di significativo profilo culturale;

d) tradizione, livello culturale dell'attività pregressa e radicamento territoriale dell'associazione;

e) definizione dell'attività minima, con indicazione del numero indispensabile di concerti da programmare.

4. In favore delle associazioni musicali che ottengono il riconoscimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 30, comma 4.

5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attività delle associazioni musicali e ne valorizza il ruolo, integrando il contributo di enti pubblici territoriali, sulla base di un organico e definito programma di durata triennale e di riconosciuto livello culturale.

CAPO IV

SISTEMA DELLE RESIDENZE MULTICULTURALI

Art. 32.

(Definizione)

1. Al fine di incentivare la presenza delle attività musicali sul territorio, garantendo

con continuità l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della cultura musicale, il Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il teatro, ove costituito, sulla base di programmi redatti con cadenza triennale dalle regioni su proposta dei comuni, definisce il sistema delle residenze multiculturali.

2. Il sistema delle residenze multiculturali è costituito dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, nell'ambito di un teatro storico, di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito, e comunque non maggiore di quello di due province confinanti, di attività di produzione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza, articolata sulla base di un progetto triennale complessivo, che preveda un numero predefinito di rappresentazioni ed esecuzioni, effettuate da soggetti previamente convenzionati con i titolari dei teatri, ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.

3. Per la promozione del sistema delle residenze multiculturali, oltre a quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, si provvede nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attività musicali e di danza, nonchè per la parte relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro nazionale per la musica ed il Centro nazionale per il teatro stipulano protocolli di intesa, al fine di coordinare le rispettive attività.

Art. 33.

(Programmazione delle residenze multiculturali)

1. Fermo quanto previsto per il sistema delle residenze nel campo del teatro, il Centro nazionale per la musica ed il Centro nazionale per il teatro, sulla base delle risorse disponibili, definiscono, con cadenza

triennale, il numero delle residenze da promuovere, tenuto conto dell'apporto garantito dai comuni che intendono aderire al sistema, nonchè dell'apporto delle regioni.

2. Nella localizzazione delle residenze, i Centri di cui al comma 1 tengono conto, oltre che degli apporti finanziari di cui al medesimo comma 1, delle esigenze di presenza culturale nei territori interessati, con finalità di riequilibrio dell'offerta, nonchè della particolare valenza culturale dei progetti presentati. Tengono altresì conto della intervenuta ammissione dei luoghi teatrali al contributo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

3. I Centri di cui al comma 1 non possono promuovere e sostenere residenze in comuni che non garantiscono un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione, dai medesimi Centri, nè promuovere residenze multiculturali in comuni già sede di ente lirico o istituzione concertistica assimilata.

4. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del teatro municipale, nonchè la compagnia teatrale e gli altri soggetti che svolgono attività musicale e di danza, vengono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

5. I Centri di cui al comma 1 provvedono con propria deliberazione a definire la produzione minima, anche con riferimento al numero delle rappresentazioni, al fine di accedere al sistema delle residenze.

6. Al fine di poter partecipare al sistema delle residenze, il teatro storico ed i teatri municipali non devono possedere un proprio organico artistico, e le convenzioni con compagnie di danza e di prosa, con orchestre sinfoniche e con altri soggetti organizzati con carattere di continuità, operanti nel campo delle attività musicali, devono avere durata triennale e non sono immediatamente rinnovabili.

Art. 34.

(Fondo di agevolazione del sistema delle residenze multiculturali)

1. Nell'ambito del fondo di intervento, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multiculturali, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività dei teatri storici o dei teatri municipali ammessi al sistema delle residenze, di cui all'articolo 32 della presente legge, nonché dei soggetti che svolgono attività musicali e di danza e che stipulano convenzioni nell'ambito di tale sistema.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammettersi al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di priorità nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori che intendono accedere al finanziamento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1, è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del fondo di intervento è destinata la somma di lire 6 miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel medesimo

fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

CAPO V

PROMOZIONE DELLA MUSICA POPOLARE
CONTEMPORANEA

Art. 35.

(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le province promuovono la presenza sul territorio di strutture polifunzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica popolare contemporanea, dotate, eventualmente, di laboratori attrezzati, di servizi tecnologici mirati alla ricerca ed alla elaborazione nel campo della musica, nonché di strumentazione idonea alla musica elettronica ed alla elaborazione tecnologica, con particolare riguardo ai gruppi di musica popolare.

2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attività disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, promuove, con carattere di priorità, la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conseguirne la polifunzionalità, con particolare riferimento allo svolgimento di attività musicali.

Art. 36.

(Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea)

1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, avente lo scopo di promuovere l'attività di esecuzione, sperimentazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.

2. Con regolamento adottato su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le categorie di interventi ammissibili a finanziamento, il tipo, il limite massimo ed i criteri di priorità di finanziamento concedibile, sulla base dei seguenti criteri:

a) promozione dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo, in particolare, l'attività di orchestre giovanili ed altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione ed al pluralismo creativo;

b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della esecuzione, degli studi musicali e della didattica, nonché formazione di un archivio centrale con riferimento alla musica popolare contemporanea;

c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica popolare contemporanea;

d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea;

e) incentivazione dei progetti di elevato impegno culturale nel settore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione ed alla ricerca.

3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea è gestito, in base a convenzione stipulata con l'Amministrazione centrale dello spettacolo, dal Centro nazionale per la musica. Si applica l'articolo 17, comma 2.

Art. 37.

(Modalità di finanziamento)

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 36 partecipa il soggetto incaricato per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e connessi, con il versamento di una somma pari all'8 per cento di quanto da esso per-

cepito annualmente, a titolo di aggio per lo svolgimento di attività delegate dallo Stato o dalle regioni per le predette attività.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i paesi e per i soggetti indicati ai capi II e III del presente titolo. Tale diritto è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrate dalla Società stessa.

4. Per il finanziamento di cui al comma 2, i diritti sulle opere di pubblico dominio musicale sono riversati dalla SIAE nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione di opere musicali incassate dalla Società stessa, al netto delle provvigioni.

5. Per la disciplina dei diritti sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Comitato per la musica popolare contemporanea)

1. L'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, per la definizione degli indirizzi e delle attività di cui al presente capo, si avvale di un comitato consultivo, composto da cinque esperti nel settore della musica popolare contempo-

ranea, di elevata qualificazione professionale.

2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con disponibilità individuate dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 36.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

(Rapporto di lavoro)

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei soggetti operanti nel campo delle attività musicali di cui al presente titolo sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle disposizioni legislative sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale di cui al comma 1 è determinata da un unico contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Al personale artistico e tecnico dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

4. Il rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa previdenziale e assistenziale è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti pubblici, con particolare riguardo a quelli erogati dal Centro nazionale per la musica.

Art. 40.

(Delega al Governo per la disciplina dell'attività di agente di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la disciplina dell'attività di agente di spettacolo.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione dell'agente di spettacolo, con individuazione dell'attività svolta nel territorio dello Stato e consistente nella prestazione di assistenza, organizzazione, consulenza, tutela e rappresentanza, rese in favore di singoli artisti dello spettacolo;

b) istituzione dell'albo nazionale degli agenti di spettacolo, tenuto presso l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, i cui oneri, anche di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;

c) obbligo di iscrizione nell'albo per l'esercizio dell'attività di agente di spettacolo, anche se svolta in modo discontinuo od occasionale, con previsione, in caso di violazione, di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'autore dell'infrazione e dell'obbligo del medesimo di restituire i compensi percepiti;

d) possibilità di iscrizione nell'albo dei cittadini italiani, dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requisiti di accesso;

e) previsione che l'iscrizione nell'albo sia subordinata al superamento di un esame di idoneità, indetto con le forme e le modalità stabilite dalla commissione di cui alla lettera f);

f) istituzione della commissione nazionale per l'albo degli agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto svolgimento dell'attività da parte degli iscritti all'albo, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua composizione e delle relative modalità di funzionamento;

g) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed attribuzione alla commissione di cui alla lettera f) del potere di applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dall'albo, della sospensione dall'attività e della censura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il contraddittorio con l'interessato;

h) previsione della forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguardanti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria atti-

vità, conosciute nell'esercizio o a causa di questa.

Art. 41.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 40 e 41, nonché, alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le disposizioni del titolo II della medesima legge n. 800 del 1967.

DISEGNO DI LEGGE N. 2821

D'INIZIATIVA DEL SENATORE POLIDORO

CAPO I

TUTELA E PROMOZIONE
DELLA MUSICA POPOLARE
CONTEMPORANEA

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica italiana riconosce la musica popolare contemporanea, al pari delle altre espressioni musicali, come una delle forme espressive più importanti della nostra epoca e riconosce, nel contempo, il valore delle professionalità che da essa derivano in campo artistico, tecnico e promozionale. La Repubblica riconosce altresì la musica popolare contemporanea come fondamentale risorsa culturale, economica e occupazionale, la cui promozione, tutela e valorizzazione favoriscono il pieno sviluppo della personalità umana e costituiscono un preminente interesse sociale.

2. La presente legge disciplina le forme e i modi per la promozione, il sostegno e la conoscenza delle attività musicali, sia pubbliche che private, al fine di incrementare la diffusione e la fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonchè la ricerca e la sperimentazione in tale campo. La presente legge definisce inoltre le professionalità che operano nel settore e sancisce la loro tutela nel rispetto del principio del diritto al lavoro di cui agli articoli 1 e 4 della Costituzione.

Art. 2.

(Istituzione della Commissione per la promozione, la conoscenza e la valorizzazione della musica popolare contemporanea)

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita la Commissione per la promozione, la conoscenza e la valorizzazione della musica popolare contemporanea.

2. La Commissione è composta da sei membri nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e ambientali, scelti tra eminenti personalità culturali, nonchè da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie di spettacolo.

3. I membri della Commissione restano in carica per quattro anni. Il mandato non può essere rinnovato.

4. La Commissione definisce il programma e gli obiettivi per la promozione ed il sostegno delle attività relative alla musica popolare contemporanea. In particolare essa determina:

a) gli obiettivi peculiari da realizzare nel quadriennio;

b) i criteri di finanziamento delle attività e delle strutture musicali;

c) la ripartizione degli stanziamenti;

d) il sostegno alle principali rassegne e manifestazioni, nonchè alle attività di ricerca e di sperimentazione ed ai progetti innovativi per le nuove generazioni di musicisti;

e) la promozione e la conoscenza all'estero delle nostre risorse musicali.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Fondo per la musica popolare contemporanea)

1. È istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la musica popolare contemporanea, di seguito denominato «Fondo», per sostenere le attività di cui agli articoli 1 e 2.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede:

a) con il 50 per cento delle quote di diritto d'autore riferite alle opere di pubblico dominio, fatta eccezione per gli inni nazionali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

b) con il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuabili; tale introito è finalizzato alla ricerca e alla valorizzazione di nuovi autori;

c) con il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di artisti, interpreti o esecutori, non ripartire fra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuabili e devolute annualmente all'Istituto mutualistico artisti, interpreti, esecutori (IMAIE) ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

d) con il 2 per cento delle entrate complessive annue delle imposte sugli spettacoli e tributi connessi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;

e) con il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti radiotelevisive, di cui all'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) con le entrate riferite ad un apposito concorso nazionale a premi riservato agli

acquirenti di fonogrammi musicali compositi di lunga durata, di seguito denominati dischi, finalizzato alla promozione di nuova musica popolare contemporanea di autori italiani, interpretata ed eseguita da artisti italiani. Le modalità del concorso a premi sono stabilite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I premi erogati saranno stabiliti, in ordine decrescente, in stretto collegamento con la classifica dei dischi più venduti tra quelli scelti per essere inseriti nel concorso a premi. L'organizzazione del concorso e l'erogazione dei premi sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla SIAE e dal Ministro stesso;

g) con le donazioni e i contributi erogati da enti pubblici e da soggetti privati.

3. Tornano in vigore gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, già abrogati dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, richiamati alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e con l'eccezione ivi prevista.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato il regolamento che disciplina le norme sull'organizzazione e l'attività del Fondo nonché sulle procedure di verifica e di controllo.

5. Le disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al credito teatrale e musicale, si applicano anche per la realizzazione, la ristrutturazione e l'attrezzamento di locali di piccola produzione e di prove artistiche. Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le modalità di attuazione del presente comma.

6. Le case discografiche con un fatturato annuo non superiore a lire 100 milioni che propongono progetti di ricerca possono chiedere al Fondo un finanziamento pari al 25 per cento del valore del capitale investito. L'ammontare del fatturato è aggiornato annualmente sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 4.

(Istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare, al fine della valorizzazione del patrimonio musicale contemporaneo.

2. Le spese di istituzione e di gestione dell'Archivio sono a carico del fondo di cui alla legge 14 novembre 1979, n. 589.

Art. 5.

(Delega per le agevolazioni tributarie)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la concessione di agevolazioni fiscali per il sostegno e la promozione delle attività musicali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui dischi e su tutto il materiale musicale di diffusione, di lettura, di ascolto, di registrazione, di amplificazione e di esecuzione;

b) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali effettuate a favore del Fondo, entro il limite massimo di lire cinque milioni;

c) previsione di agevolazioni tributarie, anche di carattere locale, per le manifestazioni musicali effettuate da enti non aventi finalità di lucro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sull'ulteriore 50 per cento delle quote di diritto d'autore riferite alle opere di pubblico dominio di cui all'articolo 3 comma 2, lettera a).

Art. 6.

(Delega per la formazione professionale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'istituzione di corsi di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di formazione professionale per lo spettacolo e la musica popolare contemporanea. I corsi saranno organizzati da conservatori, istituti musicali ed enti di formazione professionale secondo le modalità contenute nei predetti decreti. La copertura finanziaria dei corsi sarà garantita per il 50 per cento dagli ordinari stanziamenti previsti per la formazione professionale e per il restante 50 per cento dalle rette a carico dei partecipanti.

2. Gli enti pubblici e privati che organizzano corsi di orientamento musicale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, devono inserire nel programma didattico anche adeguati elementi di informazione, di preparazione e di studio riferiti alla musica popolare contemporanea, pena l'esclusione dai finanziamenti previsti.

Art. 7.

(Nuove opere di drammaturgia musicale contemporanea)

1. Ogni ente lirico, nell'ambito della propria ordinaria ed annuale programmazione teatrale, deve commissionare, produrre e

rappresentare, nella misura di almeno una ogni due anni, nuove opere di drammaturgia musicale contemporanea, elaborate artisticamente attraverso i linguaggi musicali più conosciuti e più diffusi, privilegiando temi più sentiti e più d'attualità tra le giovani generazioni, con l'obiettivo di perseguirne la testimonianza e la sublimazione artistica. Le opere sono commissionate ad artisti di chiara fama, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, e a giovani artisti selezionati tramite appositi concorsi. Agli oneri relativi alle predette opere si fa fronte mediante gli stanziamenti disposti annualmente dal Fondo unico per lo spettacolo in favore di ciascun ente lirico.

CAPO II

TUTELA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Art. 8.

*(Ambito di applicazione,
definizione, inquadramento)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1) a 14), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, in tutti i casi in cui la loro prestazione d'opera si caratterizza come lavoro intermittente, come definito ai sensi del comma 2 del presente articolo, e, comunque, in tutti i casi in cui il loro lavoro non è a carattere continuativo, ovvero non comporta l'assunzione come dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, si definisce lavoro intermittente la prestazione d'opera, effettuata dai lavoratori dello spettacolo

di cui al comma 1, sistematicamente e volutamente saltuaria, finalizzata a differenziare il più possibile nel tempo i luoghi ed i datori di lavoro ed a perseguire il numero più elevato possibile di prestazioni saltuarie per il raggiungimento di una somma di compensi sufficiente al sostentamento del lavoratore.

3. Quando i lavoratori dello spettacolo non vengono assunti come dipendenti o quando non assumono essi stessi il ruolo di imprenditori o organizzatori di spettacoli, di concerti, balli e intrattenimenti in ottemperanza alla normativa in materia di imprese di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, essi devono essere inquadrati, rispetto agli organizzatori delle predette attività, come lavoratori subordinati atipici e sono definiti lavoratori autonomi subordinati. La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui i lavoratori dello spettacolo siano costituiti in società semplici o di fatto o in forme associative prive di personalità giuridica, nonchè nei casi in cui tali attività, con o senza spettatori o pubblico partecipante, vengano organizzate per fini di riproduzione o registrazione, comunque tecnologicamente effettuate, o per fini di diffusione radiotelevisiva, in quanto anche esse attività subordinate ed atipiche. Ai predetti lavoratori di si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, concernente l'Ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

4. Non sono compresi tra i lavoratori dello spettacolo e non rientrano nel campo di applicazione della presente legge gli artisti e i tecnici che operano attraverso forme associative prive di personalità giuridica e definite a carattere amatoriale nei rispettivi statuti, in possesso del nulla osta di cui al decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di impiego dei lavoratori dello spettacolo)

1. Le disposizioni della legge 8 gennaio 1979, n. 8, in materia di impiego del personale artistico e tecnico, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche ai tecnici e agli artisti di tutto il settore dello spettacolo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, adotta il regolamento di attuazione della presente legge. Per la predisposizione del predetto regolamento è costituita una apposita commissione composta da:

a) un rappresentante dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che svolge le funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'ENPALS;

c) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie di spettacolo.

2. Presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma è istituito l'elenco speciale professionale dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può istituire, con proprio decreto, su proposta della commissione di cui al comma 1, altri elenchi speciali professionali di

lavoratori dello spettacolo necessari per la tutela di specifiche professionalità, determinando le relative modalità di accesso e di funzionamento.

3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri l'attività esercitata e gli eventuali titoli posseduti. Una speciale commissione artistica, nominata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, procede alla valutazione degli atti e delibera in merito all'iscrizione. All'atto della iscrizione è rilasciato apposito documento personale da parte dell'Ufficio di cui al comma 2.

4. Ai fini della scrittura e della retribuzione dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea deve essere utilizzato un apposito modulo, denominato «foglio d'ingaggio», avente le medesime caratteristiche del foglio paga, sul quale devono essere annotati i dati personali e che deve recare l'indicazione dell'ammontare della retribuzione per la prestazione d'opera distinto dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, nonchè ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo. Le caratteristiche e le modalità di utilizzo del predetto modulo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 1. I tecnici e gli artisti costituiti in forme associative con personalità giuridica regolarmente registrate ed operanti, a norma di legge, come imprese di pubblico spettacolo e munite di regolare certificato di agibilità rilasciato dall'ENPALS, stipulano con i titolari ovvero imprenditori ed organizzatori di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, contratti di appalto.

5. L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma può nominare, quali propri delegati, coloro che

sono iscritti all'albo professionale degli agenti di spettacolo, che deve essere istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle parti sociali interessate. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per la nomina dei delegati di cui al presente comma.

6. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 10.

(Determinazione della retribuzione imponibile)

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea determina la retribuzione minima di riferimento per la base imponibile.

2. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea sono esclusi gli ammortamenti dei costi di acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed elettroniche di supporto, nonché i rimborsi spese riguardanti i relativi mezzi di trasporto, le spese documentate di vitto, alloggio, abbigliamento ed estetica, le spese sostenute in occasione delle prove, nonché le quote di provvigione versate alle agenzie di spettacolo e teatrali, le quote di spesa per i manifesti pubblicitari e, comunque, ogni e qualsiasi altra spesa sostenuta per la realizzazione dell'evento spettacolare relativo alla prestazione d'opera del lavoratore, purchè documentata.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, il massimale

di riferimento, relativo alla base imponibile, sia per l'assistenza sociale sia per l'assicurazione, deve essere pari al massimale stabilito ai fini previdenziali per i lavoratori dello spettacolo. Nei casi di trasferta in cui, per cause di forza maggiore, si renda impossibile la prestazione d'opera, la base imponibile è limitata al 50 per cento dell'indennità di trasferta. Anche in tali casi sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza)

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea è sostituito dal seguente:

«Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie, di qualsiasi nazionalità e comunque inquadrati, sia come liberi professionisti, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti, anche quando svolgono l'attività nei relativi settori di formazione e di preparazione:»;

b) al numero 2), dopo la parola «animatori» è inserita la seguente: «anche»;

c) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) organizzatori generali, direttori in genere, direttori artistici, direttori di sala, vice-direttori, aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione:».

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,

n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea costituiti in forme associative con personalità giuridica possono ottenere il certificato di agibilità solo se sono in grado di fornire, a giudizio dell'ENPALS, sufficienti garanzie. L'artista singolo può chiedere il certificato di agibilità alle medesime condizioni e in qualità di impresa individuale di pubblico spettacolo solo quando la sua retribuzione giornaliera personale supera il massimale di cui all'articolo 10, comma 3. Competente a giudicare sui ricorsi nella materia di cui al presente comma è la commissione di cui all'articolo 9, comma 3.

4. Gli organizzatori di concerti, balli, spettacoli e trattenimenti che scritturano tecnici e artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea appartenenti alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, privi del certificato di agibilità, devono inquadrare i tecnici e gli artisti stessi come lavoratori autonomi subordinati provvedendo agli adempimenti relativi e con applicazione degli articoli 8 e 9 della presente legge.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'esibizione del certificato è inoltre determinante per la concessione del permesso rilasciato dalla SIAE per spettacoli e trattenimenti. Il certificato ha durata annuale e se non sono riscontrate irregolarità o inadempienze si intende automaticamente rinnovato di anno in anno. Nel caso vengano riscontrate irregolarità o inadempienze, l'EN-

PALS ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento».

6. Gli adempimenti di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico del lavoratore, verso il quale l'impresa può esercitare rivalsa nel rispetto delle norme specifiche previste in materia.

7. I contributi per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la disoccupazione, per la tubercolosi, per la gestione relativa al soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) e per la Cassa unica per gli assegni familiari, sono dovuti esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dello spettacolo sia assunto regolarmente come dipendente o subordinato a pieno titolo.

8. È istituito presso l'ENPALS il Fondo previdenziale autonomo per la musica popolare contemporanea, gestito e disciplinato separatamente rispetto al fondo relativo alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché al fondo relativo ai calciatori e allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Nel Fondo dovranno confluire anche i contributi previdenziali versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge dagli artisti e tecnici, impiegati nel settore della musica popolare contemporanea, che hanno operato prevalentemente secondo le peculiarità del lavoro intermittente di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della presente legge. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad estendere l'attività del fondo, con proprio decreto, ai lavoratori appartenenti ad altre categorie di artisti e tecnici dello spettacolo che operino prevalentemente secondo le peculiarità del lavoro intermittente di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della presente legge.

9. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

più decreti legislativi in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare le disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, alle disposizioni della presente legge, coordinandole con esse;

b) salvaguardare le peculiarità del lavoro intermittente, caratterizzato dall'alternanza di giornate di preparazione e di studio organizzate e gestite autonomamente dai lavoratori stessi, e non retribuite, e di giornate destinate all'esecuzione degli spettacoli, retribuite;

c) garantire il rispetto dei diritti acquisiti e in particolare, con riferimento al calcolo delle annualità contributive ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) per i periodi fino al 31 dicembre 1992, trova applicazione il requisito minimo dei 60 contributi giornalieri su base annua, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420;

2) per i periodi dal 1° gennaio 1993 al 26 giugno 1997, trova applicazione quanto stabilito dalla prima parte del comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di accreditamento d'ufficio di contributi giornalieri fino alla concorrenza di 120 contributi giornalieri complessivi su base annua;

3) a decorrere dal 26 giugno 1997, trova applicazione quanto stabilito dalla seconda parte del comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di computo delle giornate di prova ai fini del conseguimento del requisito di 120 contributi giornalieri complessivi su base annua. Le giornate di prova richieste espressamente e contrattualmente dall'impresa e perciò eseguite sotto il suo controllo sul luogo dello spettacolo e conseguentemente retribuite, sono considerate a tutti gli effetti giornate di lavoro a tempo pieno.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di imponibile ai fini fiscali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'articolo 10 della presente legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Ai fini fiscali non si applicano le disposizioni concernenti massimali e minimali.

Art. 13.

(Disposizioni in materia d'imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto)

1. Le aliquote dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto sono unificate ed equiparate a quelle previste per i concerti e gli spettacoli teatrali di cui al numero 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Gli esercenti locali di spettacolo, trattenimento e svago, qualora utilizzino, in occasione di spettacoli, balli, concerti e intrattenimenti in genere, per l'intera durata dell'evento o solo per parte di esso, musicisti dal vivo, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i musicisti devono essere iscritti all'elenco speciale professionale di cui all'articolo 9, comma 2;

b) i musicisti, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;

c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1200 persone deve essere prevista la pre-

senza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone;

d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti.

2. Se i musicisti utilizzati sono di nazionalità italiana, si applica un ulteriore abbuono sull'imposta sugli spettacoli pari al 75 per cento dell'aliquota prevista. Qualora i musicisti fingano di suonare e utilizzino musiche o basi musicali precostituite in forma sostitutiva, l'esecuzione non è considerata esecuzione dal vivo ma programmazione con dischi o supporti analoghi; in tal caso, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo o altre agevolazioni fiscali.

Art. 14.

(Compensi per le esecuzioni dal vivo)

1. Qualora in un locale di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago il disco, od apparecchio analogo, sia utilizzato a scopo di lucro per sostituire interamente, in occasione di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti, il lavoro dei musicisti o delle orchestre nazionali dal vivo, la misura del compenso di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, è incrementata del 25 per cento, a titolo di indennità. La misura del predetto compenso è ridotta dell'80 per cento qualora nelle medesime occasioni siano utilizzati, per l'intera durata dell'evento o per parte di esso, musicisti di nazionalità italiana dal vivo, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i musicisti devono essere iscritti all'elenco speciale professionale di cui all'articolo 9, comma 2;

b) i musicisti, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere orga-

nizzati in forme associative a carattere amatoriale;

c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone;

d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti.

2. Qualora i musicisti o le orchestre utilizzino musiche o basi musicali precostituite, in forma sostitutiva, l'esecuzione non è considerata esecuzione dal vivo, ma programmazione con dischi o supporti analoghi; in tal caso si applica l'incremento dell'indennità pari al 25 per cento, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di interprete o di esecutore è inalienabile».

Art. 15.

(Disposizioni sulle associazioni di lavoratori della musica popolare contemporanea)

1. Tutte le inadempienze e le irregolarità in materia fiscale e contributiva, riscontrate o riscontrabili, a carico dei lavoratori della musica popolare contemporanea, strettamente inerenti all'espletamento del loro lavoro, non ancora regolarizzate o cadute in prescrizione, relative al periodo decorrente dal 1° gennaio 1972 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate assolutamente prive di effetti di qualunque tipo, anche nel caso in cui i predetti lavoratori siano costituiti in qualsivoglia tipo di forma associativa, comprese quelle con personalità giuridica.

2. I lavoratori della musica popolare contemporanea che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, intendano comunque organizzarsi ed operare in forma d'impresa, sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti per le imprese di pubblico spettacolo.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge e sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, all'elenco speciale professionale di cui al medesimo articolo 9, comma 2, possono essere iscritti, in via provvisoria, i tecnici ed artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il superamento dell'esame di solfeggio;

b) attestazione dell'ENPALS che comprovì un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno tre anni, con una frequenza pari o superiore a cinquanta giornate di spettacolo annuali;

c) attestazione della SIAE concernente il superamento di uno dei seguenti esami di iscrizione alla sezione musica:

- 1) compositore;
- 2) melodista trascrittore;
- 3) melodista non trascrittore;

d) stampa e diffusione nazionale di almeno un disco, comprovate attraverso il possesso dei seguenti documenti:

1) contratto con una casa discografica;

2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma stampato e corrispondente contratto o documento equivalente, attestante la distribuzione nazionale.

2. Ai fine di ottenere l'iscrizione all'elenco speciale professionale ai sensi del comma 1 tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve essere presentata, in originale o in copia autentica, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma, corredata da ogni altra documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili professionali.

3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini dell'iscrizione definitiva.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PETIZIONI
—

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il riconoscimento della professione di agente di spettacolo (*Petizione n. 313*);

il signor Giovanni Mottola, di Teano (Caserta), chiede l'adozione di misure in favore degli artisti interpreti, esecutori, autori, compositori ed editori (*Petizione n. 388*).

